

Comune San Fior

Provincia di Treviso



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2014

Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 22.5.2017

INDICE

PRINCIPI GENERALI “IUC”	4
ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	4
ART. 3 – RISCOSSIONE.....	4
SEZIONE 1-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	5
ART. 4 – OGGETTO, FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
ART. 5 - ESENZIONE DELL’IMPOSTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE	5
ART. 6 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RIDUZIONI.....	5
ART. 7 – PERTINENZE	6
ART. 8 – AREE FABBRICABILI	6
ART. 9 – VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.....	6
ART.10 – AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI.....	7
ART.11 – FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZABILI.....	7
ART.12 – L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	8
SEZIONE 2-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI“TASI”	9
ART. 13 - OGGETTO, FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	9
ART. 14. – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	9
ART. 15 - SOGGETTO PASSIVO.....	9
ART. 16 – BASE IMPONIBILE	10
ART.17 – ALIQUOTE - DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI.....	10
ART. 18 - VERSAMENTI.....	11
ART. 19 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI	11
ART. 20 DICHIARAZIONE	11
SEZIONE 3 - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani “TARI”	12
ART. 21 - RINVIO REGOLAMENTO CONSORTILE	12
SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI COMUNI	13
ART.22 – IMPORTI DI MODESTO VALORE	13
ART.23 – INTERESSI OMESSI VERSAMENTI E RIMBORSI	13
ART.24 – DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO.....	13
ART.25 –DISPOSIZIONI FINALI.....	13

PRINCIPI GENERALI “IUC”

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta, ovverosia l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), tassa quest'ultima che nel Comune di San Fior essendo stato introdotto un sistema di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti è di fatto sostituita da una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668, art. 1 L. 147/2013) di competenza del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.

ART. 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Per le componenti IMU e TASI, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Per la componente TARI, applicata in forma di tariffa corrispettiva, responsabile rimane il soggetto gestore del servizio rifiuti.

ART. 3 – RISCOSSIONE

1. Le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale sono applicate e riscosse direttamente dal Comune, mentre l'applicazione e la riscossione della TARI, è effettuata autonomamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

SEZIONE 1-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 4 – OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente sezione abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 30/10/2012 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per la parte di competenza del comune di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni e modificazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalla Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e **dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)**.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 5 - ESENZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 6 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RIDUZIONI

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, le seguenti unità immobiliari comprese le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) A partire dall'anno 2015 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2013 come sostituito dall'art. 9 - bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23.05.2014)**
 - c) A partire dall'anno 2016 l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, non è più assimilata ad abitazione principale, ma per essa, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si**

applica l'abbattimento del 50% della base imponibile a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (art 1, comma 10, lett. b) Legge n.208/2015).

d) A decorrere dall'anno 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento (art 1, comma 53, Legge n. 208/2015)

ART. 7 – PERTINENZE

1. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo può dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione; in assenza di dichiarazione si considera come tale quella eventualmente accatastata unitamente all'abitazione e, in caso di più pertinenze accatastate, quella con la rendita più elevata.

ART. 8 – AREE FABBRICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di area fabbricabile in base allo strumento urbanistico vigente (Piano degli Interventi) adottato dal Comune. Nella fase di transizione, a norma dell'art.48, comma 5/bis della L.R. (Veneto) 11/2004 con l'approvazione del primo piano di assetto del territorio (P.A.T.) il piano regolatore vigente per le parti compatibili con il P.A.T. diventa il Piano degli Interventi.

ART. 9 – VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Dlgs.504/1992;
1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, dei valori di riferimento delle aree site nel territorio del comune, al solo fine di semplificare il calcolo dell'IMU. Tali valori, devono intendersi non vincolanti né per l'attività di accertamento del Comune né per il contribuente;

2. Gli eventuali valori di riferimento deliberati potranno essere aggiornati annualmente in sede di approvazione della programmazione di bilancio; qualora non venissero aggiornati, si riterranno confermati i valori dell'anno precedente.
3. Nel caso in cui i contitolari di una medesima area nel calcolo dell'imposta applichino valori diversi, l'ufficio in sede di accertamento uniformerà i conteggi di tutti i contitolari al valore più elevato utilizzato;

ART.10 – AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano terreni agricoli, e quindi non fabbricabili, le aree possedute e condotte dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, del D.L.gs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
2. L'assoggettamento come terreno agricolo opera se sussistono le condizioni di legge e se sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreni necessari per la successiva edificazione.

ART.11 – FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZABILI

1. La riduzione dell'imposta prevista per legge, si applica dalla data di presentazione della domanda per l'accertamento dell'inagibilità e inabitabilità oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità' ed il relativo mancato utilizzo.
2. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versino in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di fatto non utilizzati.
3. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
 - a) delle strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) delle strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) della copertura;
 - d) delle scale;
1. Non possono, comunque considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici

ART.12 – L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Per l'azione impositrice del Comune è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs. n. 218/97, con riferimento unicamente alle aree edificabili, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.11.2007, n. 34.

SEZIONE 2-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI“TASI”

ART. 13 - OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente sezione disciplina la componente TASI, dell'Imposta Unica Comunale “IUC”, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

ART. 14. – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. **A decorrere dall'anno 2016, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (comprese quelle assimilate per legge e per regolamento), come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (art 1, comma 669, Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, c. 14 lett. b) L. 208/2015);**
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 15 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari di cui all'articolo precedente. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del dieci per cento (10%) dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. **A decorrere dall'anno 2016, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella misura del 90%. (art. 1, comma 14 lett. d) L. 208/2015).**

ART. 16 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 s.m.i.

ART.17 – ALIQUOTE - DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (art. 1, comma 683 L. 147/2013).
2. Il Consiglio comunale con la medesima deliberazione che determina le aliquote può stabilire, a favore dell'abitazione principale, l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della L. 147/2013.
3. Il Consiglio comunale con la medesima deliberazione che determina le aliquote, può altresì ridurre l'aliquota di base pari all'1 per mille fino all'azzeramento, ai sensi dell'art. 1 comma 676 L. 147/2013.
4. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), dall'art. 9, comma 8 del D.LGS. 23/2011.
5. Nel caso di immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio utilizzati da soggetti terzi, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.
6. **A decorrere dall'anno 2016, la base imponibile è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni tutte richiamate al precedente art. 6, c. 1, lett. c), come introdotte dall'art. 1, c. 10, lett. b) L. 208/2015);**

7. **A decorrere dall'anno 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento (art 1, comma 53, Legge n. 208/2015).**

ART. 18 - VERSAMENTI

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione. A tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno con riferimento alla situazione del 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre a saldo. È consentito il pagamento in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 o tramite bollettino di c/c postale, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga comunicato da parte del soggetto versante: l'immobile ed i soggetti passivi a lui terzi ai quali i versamenti si riferiscono.

ART. 19 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote e le detrazioni TASI saranno annualmente determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI

ART. 20 DICHIARAZIONE

1. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili valgono anche con riferimento alla TASI.
2. Le denunce presentate al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti per l'applicazione della TIA ora TARI, sono utilizzate anche ai fini dell'applicazione della quota TASI per l'individuazione dell'occupante. A tal fine il Comune provvede ad acquisire la banca dati posseduta dal gestore del servizio rifiuti alla data del 1° gennaio e del 30 novembre di ciascun anno.

SEZIONE 3 - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani "TARI".

ART. 21 - RINVIO REGOLAMENTO CONSORTILE

1. Per la disciplina della TARI si rinvia al Regolamento consortile da approvare in sede di
Assemblea del Consorzio per i servizi di Igiene del Territorio (C.I.T.).
2. Detto regolamento cui si rinvia è da intendersi recepito.

SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART.22 – IMPORTI DI MODESTO VALORE

1. Ciascuna delle prime due componenti l'imposta unica comunale ovvero l'IMU e la TASI non è versata e non è rimborsata qualora l'importo riferito all'intera annualità sia uguale o inferiore a € 10,00.
2. Per quanto concerne la TARI si fa rinvio a quanto previsto nel regolamento consortile.

ART.23 – INTERESSI OMESSI VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Sulle somme dovute a titolo di IMU e TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.11.2007, n.34.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo.
3. Si ribadisce che per ciascuna obbligazione tributaria si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. L'attività di accertamento della TARI è demandata al soggetto gestore.

ART.24 – DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DA AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. **Si rinvia all'art.16 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.11.2007, n. 34 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data _____, n. ____ .**

ART.25 –DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.